

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO **"LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA"**

Consiglio d'Amministrazione
Direzione Provinciale I di Napoli
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI I
Via G. Oberdan 1-3 - 80134 Napoli

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 30/05/2019 alle ore 19.00, presso la sede legale in Monte di Procida (NA) Corso Umberto I, n. 23, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA"" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cambio denominazione sociale;**
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";**
- 3) Varie ed eventuali.**

Il Presidente GRANDE Anna Maria, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio SCOTTO DI SANTOLO Romualdo.

Sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA ODV

Sul secondo punto all'ODG,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO **"LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA"**

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

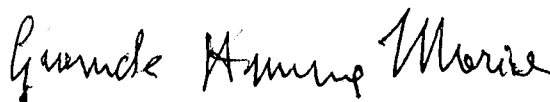
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente



LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA ODV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di Monte di Procida (NA), in *Corso Umberto I, n. 23* e con *durata illimitata*.
2. L'associazione opera prevalentemente sul territorio regionale.
3. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
 - c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
 - j) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - k) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - l) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - m) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Nello specifico l'associazione intende:

- Organizzazione di spazi di aggregazione, anche autogestiti, per il recupero sociale dei destinatari;
 - Creazione di servizi e sportelli di assistenza, orientamento e informazioni di cui possano necessitare i soggetti di cui al punto precedente, nell'espletamento di pratiche e iter burocratici;
 - Attività di recupero e sostegno scolastico a minori a carico di famiglie indigenti;
 - Tutela e promozione dei diritti civili dei destinatari di cui al punto 1 del presente articolo;
 - Organizzazione, promozione e attivazioni di gruppi di auto e mutuo aiuto (destinati a terzi non soci) che possano offrire sostegno psicologico e miglioramento della qualità della vita;
 - Creazione di sportelli territoriali di ascolto e sostegno rivolti a soggetti in condizione di disagio;
 - Promozione e realizzazioni di servizi di assistenza agli anziani soli;
 - Conferenze, seminari, mostre e manifestazioni per la sensibilizzazione e l'informazione su tematiche di cui all'articolo 3 numero 1.
 - Promozione e partecipazione alle attività istituzionali che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con lo scopo sociale;
2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni* di *qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

via
rate
ciale I di Napoli
RIALE DI NAPOLI
1-9 - 80134 Napoli

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche *per posta*, calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di *3 associati*. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera sulla esclusione degli associati;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 16

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale I di Napoli
 Ufficio Territoriale di Napoli I

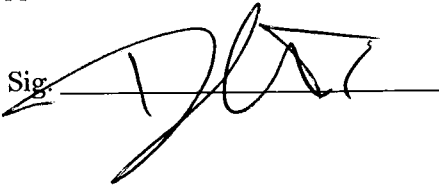
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

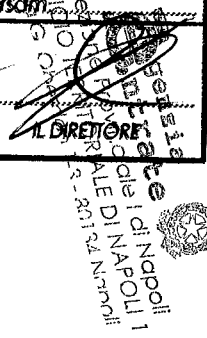
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. 

Sig. Giuseppe Armando Maria

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRATO AL N. <u>3/2485</u> <u>06 GIU. 2019</u> MOD. 71/M add.	ESPOS Dlgs. 127/2017 art. 82 Dlgs. 105/2018 art. 26 Data versam.	TOTALE VERSATO € <u> </u>	


 IL DIRETTORE

Associazione di Volontariato Polivalente

**“ La Mimosa
di
Monte di Procida”**

STATUTO

ed

Atto costitutivo

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 21 marzo 2009

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del Capo III del Titolo II del C.C., l'Associazione di Volontariato ispirata alla Legge n° 266/91, senza scopo di lucro, nel rispetto del D.Lgs. n° 460/97 e della Legge n° 328/00, denominata:

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO POLIVALENTE LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA"

L'Associazione, che di seguito sarà indicata anche con il nome Centro, si riconosce inoltre con le leggi regionali di settore in vigore.

"L'Associazione di Volontariato Polivalente La Mimosa di Monte di Procida" stabilisce la propria sede sociale nel Comune di Monte di Procida (NA) al Corso Umberto I n° 26

Art. 2 (Scopi e Finalità)



Il Centro è un'organizzazione destinata a garantire pari condizioni di accesso a tutti gli utenti alle iniziative ed ai servizi prodotti e, comunque, ad assistere le categorie disagiate, sviluppando e promuovendo strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita della cultura della solidarietà tra tutti i cittadini, senza discriminazioni di razza, condizioni sociali, sesso, età, distinzioni politiche e religiose. Il Centro costituisce, inoltre, luogo di aggregazione sociale, culturale e ricreativo ed offre assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di tutte attività sociali volontaristiche.

Tra l'altro:

1. L'associazione fornisce assistenza e consulenze nonché realizza iniziative nel campo giuridico-legale (con particolare riguardo alla tutela previdenziale), nel campo fiscale ed in generale nel campo tecnico;
2. Il Centro offre servizi ed attività di formazione agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche;
3. L'Associazione attiva intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni ed imprese;
4. Il Centro attua e promuove studi e ricerche;
5. L'associazione promuove iniziative volte alla tutela dell'ambiente ed in particolare si propone di informare e discutere su argomenti quali ecologia, alimentazione, coltivazione biologica, biodegradabilità, rifiuti.
6. Il Centro tutela i diritti civili e può costituirsi parte civile nei procedimenti a difesa ed a tutela delle persone offese per il mancato rispetto di tali diritti;
7. L'Associazione persegue anche la finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti al fine di

arrecare benefici a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, promuovendo la qualità della vita e del consumo consapevole e tutelando il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto a ricevere un'informazione adeguata e una pubblicità corretta, il diritto a ricevere un'adeguata formazione ed educazione al consumo e il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi. Promuove class action;

I servizi e l'attività di formazione di cui ai commi precedenti potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposito contratto o convenzione.

Il Centro può aderire ad organizzazioni nazionali e/o regionali iscritte all'Albo ministeriale e/o regionale del Volontariato in base alla legge 266/91 ed, in particolare, attualmente, aderisce alla Federazione Regionale P.E.G.A.S.O. Campania. Pertanto l'Associazione può sottoscrivere convenzioni di collaborazione ed affiancamento con gli enti locali per la gestione – in proprio e/o in conto – di servizi sociali contemplati dalla L. 328/2000.

In virtù dell'adesione ad una associazione a carattere nazionale e/o regionale, il Centro può allestire nelle sedi in cui sono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, nello spirito del D.M. 25.05.1995 n° 3263 comma c/d.

Parimenti l'Associazione potrà organizzare, come attività complementari, viaggi e soggiorni turistici come momenti di socializzazione, di miglioramento della salute fisica e psichica e di sviluppo culturale;

L'associazione, in ogni caso, svolge prevalentemente le attività contemplate dall'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n° 460 nonché quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

(Modalità di Iscrizione all'Associazione)

1. Il Centro è aperto a tutti i residenti del Comune, senza alcuna discriminazione come previsto dall'art. 2, previo l'obbligo di iscrizione e di versamento della quota sociale al Centro stesso. In tal modo i soci acquistano ogni diritto a godere gratuitamente dei servizi erogati, salvo spese di natura extra.
2. Le domande di iscrizione vanno inoltrate al Comitato di Gestione del Centro (Consiglio Direttivo) il quale, dopo la convalida e l'accettazione, ne dà conferma previo il rilascio della tessera associativa.
3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali dell'Associazione e ad usufruire dei relativi servizi che la stessa erogherà gratuitamente.

Art. 4

(Forme di Gestione)

1. Il Centro è autogestito dagli stessi associati fruitori dei servizi, i quali provvedono, altresì, ad eleggere gli organi collegiali nel rispetto del presente Statuto e del relativo Regolamento interno.
2. Il Centro per il suo sostentamento si avvarrà delle quote associative dei propri soci, degli utili di gestione di attività e di servizi erogati consentiti dal D.L. 460/90 e dalla L. 328/00 e più in generale di entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dei contributi straordinari di soci, di privati e di fondazioni bancarie, delle donazioni e dei lasciti.
3. Per il sostentamento del Centro si provvede anche con finanziamenti e/o contributi concessi dagli enti pubblici e privati, con rimborsi derivanti da convenzioni, con rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo. Infine sono previste anche entrate derivanti da atti

Art. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci e i partecipanti alle attività sono tenuti a versare la quota associativa annuale o mensile, secondo i deliberati dell'assemblea e/o delle decisioni del Consiglio Direttivo (Comitato di Gestione), comprensiva della quota per gli organismi federativi a cui il Centro aderisce.

Le domande d'iscrizione vanno inoltrate al Comitato di Gestione del Centro il quale, dopo la convalida e l'accettazione, né da conferma previo rilascio della tessera associativa.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali del Centro e ad usufruire dei relativi servizi che lo stesso Centro erogherà gratuitamente, salvo spese extra.

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno;
- b) per comportamento non rispettoso dello spirito di solidarietà e del buon vivere civile, nonché per mancato rispetto delle leggi italiane, che abbiano fatto scaturire provvedimenti di espulsione;
- c) per mancato rinnovo della tessera e relativo versamento della quota associativa.

Art. 6

(Organismi Sociali)

Gli organi statutari del Centro sono:

1. l'Assemblea Generale dei Soci
2. Il Comitato di Gestione o Consiglio Direttivo (min. n° 3 componenti)
3. Il Presidente
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere

Sono inoltre istituiti:

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (n° 3 componenti ed eventuali supplenti)
2. Il Consiglio dei Sindaci Probi-viri (n° 3 componenti ed eventuali supplenti)

Il segretario può assumere anche la carica di tesoriere.

Possono prevedersi, inoltre, l'istituzione di Commissioni a tema e/o Gruppi di Lavoro funzionalmente alle attività che l'Associazione intenda attivare nell'ambito delle regole istituzionali.

I soci investiti dalle cariche di cui sopra che non si presentano per tre riunioni consecutive o cinque nel corso dell'anno solare, decadono dall'incarico, ed in loro vece sono nominati altri soci in sostituzione.

Inoltre, si può eleggere un Presidente Onorario e uno o più vice presidenti fuori dall'organigramma e senza diritto di voto.

Art. 7

(Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci in regola con l'iscrizione, formalizzata da almeno tre mesi prima della celebrazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste dal Regolamento interno. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio di Gestione, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei soci con motivazione scritta, aderente alle finalità, alle regole ed ai principi dell'Associazione.
2. L'Assemblea si ritiene valida in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola col versamento della quota d'iscrizione; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti in proprio o per delega (max. 1 cad.).

3. L'Assemblea ha il compito di:
 - a) programmare e approvare l'attività annuale del Centro;
 - b) approvare i bilanci generali triennali consuntivi e preventivi;
 - c) deliberare sulle proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali generali;
 - d) deliberare le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci, secondo la normativa vigente. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente, un Segretario.
5. La convocazione dell'Assemblea è a cura del Presidente del Comitato di Gestione e si effettua attraverso avviso da esporre nella bacheca della sede del Centro almeno 10 giorni prima della data stabilita. Nel predetto avviso deve essere indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione stessa.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo (Comitato di Gestione) nel numero che la stessa assemblea indicherà.
7. Risultano eletti nel Comitato di Gestione i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto il socio più anziano di età.

Art. 8

(Comitato di Gestione o Consiglio Direttivo)

Il Comitato di Gestione (Direttivo) viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni, è formato da un minimo di 3 (tre) componenti, i quali eleggono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere nonché i componenti delle varie Commissioni e/o Gruppi di Lavoro. Gli stessi possono essere rieleggibili.

1. Il Comitato di Gestione (Consiglio Direttivo) è l'organo esecutivo del Centro.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e quando lo richiedono 1/3 dei componenti il C.d.G. o il 15% dei Soci con richiesta motivata e aderente alle finalità, alle regole ed ai principi dell'Associazione.

2. In caso di dimissioni di uno o più componenti, gli stessi vengono sostituiti tenendo presente l'ordine di graduatoria dei non eletti; nel caso di esaurimento dei non eletti di una categoria, il ripescaggio viene eseguito in una categoria diversa.
3. Il Comitato di Gestione si scioglie - e vengono indette nuove elezioni - nel caso che, a seguito di dimissioni e dell'esaurimento dei sostituti, si riduca al di sotto del 50% dei componenti.
4. Il C.d.G. ha, altresì, il compito di formulare il Regolamento interno che disciplina e detta le regole di comportamento e di frequentazione dei Soci, nonché l'uso delle attrezzature esistenti.
5. Il C.d.G. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea previa consultazione con l'Ufficio legale (ove istituito) o con il Collegio dei Sindaci.
- b) elabora entro il 30 novembre il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, distinte per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio dell'anno successivo;
- c) elabora entro il 31 marzo il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spese e di entrate, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative al periodo dell'esercizio precedente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale nell'apposito registro.

Art. 9

(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, apre e chiude il conto corrente a nome del Centro, firma convenzioni e atti legali; dura in carica 3 anni e può essere rieleggibile; cura i rapporti con le Istituzioni pubbliche, coadiuvato dall'eventuale responsabile della Commissione omologa; convoca e presiede il Comitato di Gestione dei Soci concordando, per gli adempimenti relativi, col Comitato di Gestione.

Art. 10

(Il Segretario)

Il Segretario ha il compito di curare la verbalizzazione delle riunioni del Comitato di Gestione, nonché la tenuta dei registri dei Soci e del registro dei verbali; cura il tesseramento.

Cura inoltre l'organizzazione interna e l'archivio.

Può assumere anche la carica di Tesoriere se deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 11

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura il Registro Cassa provvedendo alla registrazione e tenuta delle note di spesa; provvede alle spese ed ai rimborsi ordinati dal Presidente.

Elabora a fine esercizio il bilancio consuntivo e preventivo, da portare all'approvazione del Comitato di Gestione, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi (e da eventuali supplenti), dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea nello stesso momento in cui viene eletto il Comitato di Gestione.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbali ad ogni visita.

Controlla il bilancio preventivo e consuntivo e predispone apposita relazione che accompagna i bilanci al momento dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione.

Art. 13

(Consiglio dei Sindaci Probi Viri)

Il Consiglio dei Sindaci Probi Viri è composto di tre membri effettivi (e da eventuali supplenti) eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea nello stesso momento in cui viene eletto il Comitato di Gestione.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni, sui ricorsi presentati dai Soci avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Comitato di Gestione.

Esercita opera di mediazione nei contrasti tra soci e tra questi ultimi ed il C.d.G..
Si esprime, con parere consultivo, sull'interpretazione di norme statutarie.

Art.14

(Gratuità delle cariche e delle prestazioni)

Tutte le cariche elettive sono volontarie e qualsiasi prestazione svolta per conto dell'Associazione è totalmente gratuita; per attività espressamente ordinate dal Presidente ed effettivamente consunte e fiscalmente documentabili si può riconoscere il rimborso spese.

Art. 15

(Scioglimento dell'Associazione)

Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dalle leggi in vigore, sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del presidente; il patrimonio del Centro sarà devoluto ad altra Associazione che persegue le stesse finalità, previo l'assolvimento degli obblighi verso eventuali terzi creditori.

Art. 16

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti e del C.C.

Letto approvato e sottoscritto nell'Assemblea dei Soci del 28.04.2008.

Il Segretario
Peluso Ornella

Ornella Peluso.....

Il Presidente
Grande Annamaria

Grande Anna Maria.....

ORGANIGRAMMA

DELL'ASSOCIAZIONE POLIVALENTE DI VOLONTARIATO "LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA"

PRESIDENTE: GRANDE ANNAMARIA

SEGRETARIO-TESORIERE: PELUSO ORNELLA

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- 1) Grande Annamaria,Presidente**
- 2) Peluso Ornella,Segretario-Tesoriere**
- 3) Longobardi Senny,Consigliere**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Del Vaglio Antonia,Presidente**
- 2) Schiano Rosario,Consigliere**
- 3) Scotto di Carlo Rosita,Cons.**

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

- 1) Marino Raffaella,Presidente**
- 2) Palumbo Ilaria,Consigliere**
- 3) Scotto di Carlo Rosa Luciana,Cons.**

**TALE ORGANIGRAMMA E' STATO ELETTO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI
SOCI IN DATA 28 APRILE 2008**

ORGANIGRAMMA

DELL'ASSOCIAZIONE POLIVALENTE DI VOLONTARIATO "LA MIMOSA DI MONTE DI PROCIDA"

1) Grande Annamaria, Presidente

Nata il 10/06/1941 a Bacoli (NA), residente in Bacoli via Poggio n° 124
codice fiscale: GRN NMR 41H50 A535G

2) Peluso Ornella, Segretario-Tesoriere

Nata il 08/06/1988 a Napoli, residente in Bacoli via Torregaveta n°130
Codice fiscale: PLS RLL 88H48 F839R

3) Longobardi Senni, Consigliere

Nata il 27/12/1975 a Napoli, residente in Monte di Procida (NA) corso Umberto I,
n°188
Codice fiscale: LNG SNN 75T67 F839I

1) Del Vaglio Antonia, Presidente

nata il 12/02/1971 a Napoli, residente in Monte di Procida (NA) via Roma n°93
codice fiscale: DLV NTN 71B52 F839O

2) Schiano Rosario, Consigliere

Nato il 14/05/1973 a Napoli, residente in Bacoli (NA) via Poggio n°124
Codice fiscale: SCH RSR 73E14 F839I

3) Scotto di Carlo Rosita, Cons.

Nata il 03/01/1981 a Maglie (LE), residente in Monte di Procida (NA) via Roma III
traversa n. 10
Codice fiscale: SCT RST 81A43 E815P

1) Marino Raffaella, Presidente

Nata il 13/07/1973 a Napoli, residente in Bacoli(NA) via Torregaveta n°22
Codice fiscale: MRN RFL 73L53 F839Y

2) Palumbo Ilaria, Consigliere

Nata il 20/09/1979 a Napoli, residente in Monte di Procida(NA) via Pedeccone n°14
Codice fiscale: PLM LRI 79P60 F839N

3) Scotto di Santolo Rosa Luciana, Cons.

Nata il 13/12/1971 a Napoli, residente in Monte di Procida(NA) via Amedeo n°116
Codice fiscale: SCT RLC 71T53 F839N

TALE ORGANIGRAMMA E' STATO ELETTO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI
SOCI IN DATA 28 APRILE 2008



UFFICIO NAPOLI 1	
Registrato al n. 5277/3	In data 30 APR. 2009
ESENTE DA TASSA	
IL CAPO AREA SERVIZI	

